

ACCORDO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

(Data Processing Agreement)

Versione 1.1 del 30/09/26

Nomina a Responsabile o altro responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 e affidamento delle funzioni di amministrazione di sistema ai sensi del Provvedimento del Garante del 27 novembre 2008

Il Committente

e

Data Felix S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Via Nobel 265, Aversa (CE), telefono 08119910150, e-mail info@datafelix.it, PEC datafelix@pec.it ("**Data Felix**" o il "**Fornitore**")

(congiuntamente, le "**Parti**" e, singolarmente, la "**Parte**")

PREMESSO CHE

- a) le Parti hanno sottoscritto il contratto di fornitura (il "**Contratto**") avente ad oggetto uno o più dei servizi di data center descritti all'art. 3 (i "**Servizi**"), le cui caratteristiche e misure di sicurezza sono descritte nella scheda tecnica allegata al Contratto (la "**Scheda Tecnica**");
- b) Data Felix eroga i Servizi mediante un'infrastruttura tecnologica propria, comprensiva delle componenti hardware, software e di rete necessarie al suo funzionamento, curandone la manutenzione e, ove prevista dal Contratto, la reportistica periodica;
- c) l'esecuzione dei Servizi può comportare il trattamento, da parte di Data Felix, di dati personali di cui il Committente è titolare ovvero che il Committente tratta, in qualità di responsabile, per conto di propri clienti;
- d) con il presente accordo (l' "**Accordo**") le Parti intendono disciplinare in un unico atto i trattamenti di dati personali connessi ai Servizi, individuando il ruolo assunto da Data Felix (responsabile o sub-responsabile), il perimetro delle attività per ciascun Servizio, la ripartizione delle responsabilità tra le Parti e l'eventuale affidamento a Data Felix delle funzioni di amministrazione di sistema.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

1. DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo, che è integrato dalla Scheda Tecnica per quanto attiene alla descrizione dei Servizi e alle misure di sicurezza. I termini definiti dall'art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 ("**GDPR**") hanno, nell'Accordo, il medesimo significato. Ai fini dell'Accordo si intende per:

- a) "**Normativa Privacy**": il GDPR, il D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018, i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali (il "**Garante**") – ivi incluso il Provvedimento generale del 27 novembre 2008 in materia di amministratori di sistema, come modificato dal Provvedimento del 25 giugno 2009 (il "**Provvedimento AdS**") – nonché le linee guida del Comitato europeo per la protezione dei dati ("**EDPB**");
- b) "**Dati Rilevanti**": i dati personali trattati da Data Felix per l'esecuzione dei Servizi, come descritti all'art. 3.5;
- c) "**Titolare Finale**": nell'Ipotesi B di cui all'art. 2.2, il titolare o i titolari del trattamento per conto dei quali il Committente agisce quale responsabile;

- d) **“Ulteriore Sub-responsabile”**: ogni soggetto terzo cui Data Felix ricorre per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Committente;
- e) **“Amministratore di Sistema”** o **“AdS”**: la persona fisica preposta alla gestione e alla manutenzione di sistemi di elaborazione o di loro componenti, inclusi sistemi operativi, basi di dati, reti, apparati di sicurezza e sistemi software complessi, nel senso di cui al Provvedimento AdS.

2. QUALIFICAZIONE DEI RUOLI

Il ruolo di Data Felix dipende dalla qualità in cui il Committente tratta i Dati Rilevanti, che il Committente dichiara nel Contratto o comunica per iscritto a Data Felix, garantendone la correttezza e impegnandosi a comunicarne tempestivamente ogni variazione. Ricorrono le seguenti ipotesi:

2.1 Ipotesi A – Data Felix Responsabile del trattamento

Il Committente tratta i Dati Rilevanti in qualità di titolare del trattamento e designa Data Felix quale responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28, par. 1 e 3, GDPR, per i soli trattamenti connessi ai Servizi.

2.2 Ipotesi B – Data Felix Sub-responsabile del trattamento

Il Committente tratta i Dati Rilevanti in qualità di responsabile del trattamento per conto di uno o più Titolari Finali e ricorre a Data Felix quale sub-responsabile ai sensi dell'art. 28, par. 2 e 4, GDPR. In tale ipotesi il Committente dichiara e garantisce che:

- a) è stato autorizzato per iscritto dai Titolari Finali a ricorrere a sub-responsabili e, in caso di autorizzazione generale, ha informato i Titolari Finali del ricorso a Data Felix senza che questi abbiano manifestato opposizione;
- b) ha comunicato per iscritto a Data Felix gli obblighi in materia di protezione dei dati previsti dai propri accordi con i Titolari Finali, nella misura rilevante per i Servizi; Data Felix è vincolata ai medesimi obblighi limitatamente ai Servizi e, ove essi risultino più gravosi di quelli previsti dall'Accordo, le Parti ne concordano per iscritto il recepimento in un'integrazione all'Accordo;
- c) le istruzioni relative al trattamento sono impartite a Data Felix esclusivamente dal Committente, che ne garantisce la conformità alle istruzioni ricevute dai Titolari Finali;
- d) le comunicazioni previste dall'Accordo (violazioni di dati, istanze degli interessati, richieste delle autorità, variazioni degli Ulteriori Sub-responsabili) sono indirizzate da Data Felix al Committente, che provvede a inoltrarle senza ritardo ai Titolari Finali interessati;
- e) i diritti di verifica dei Titolari Finali sono esercitati per il tramite del Committente, secondo le modalità dell'art. 11.

Resta fermo che, ai sensi dell'art. 28, par. 4, GDPR, il Committente conserva nei confronti dei Titolari Finali l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi di Data Felix.

2.3 Coesistenza delle ipotesi

Qualora il Committente tratti mediante i Servizi sia dati propri sia dati dei Titolari Finali, entrambe le Ipotesi A e B si applicano, ciascuna ai dati cui si riferisce. Nell'Accordo, ogni riferimento al “Committente” si intende al Committente nella qualità di volta in volta rivestita.

2.4 Funzioni di amministrazione di sistema

Qualora i Servizi previsti dal Contratto comportino la gestione, da parte di Data Felix, di sistemi del Committente o a questi dedicati, a Data Felix sono affidate le relative funzioni di amministrazione di sistema, disciplinate dall'art. 13.2. Tale affidamento non costituisce un ruolo ulteriore ai sensi del GDPR, ma una specifica attribuzione che si innesta sul ruolo di responsabile o sub-responsabile di cui agli artt. 2.1 e 2.2.

3. SERVIZI E PERIMETRO DELLE ATTIVITÀ

Data Felix offre i Servizi di hosting server, cloud e colocation di seguito descritti. I Servizi concretamente forniti al Committente, le relative modalità di erogazione e le componenti affidate a Data Felix sono individuati nel Contratto; le disposizioni dell'Accordo si applicano a ciascun Servizio nei limiti in cui esso è previsto dal Contratto. La ripartizione delle responsabilità per ciascun Servizio è indicata all'art. 3.4 e, in dettaglio, nella Scheda Tecnica, che costituiscono istruzione documentata ai sensi dell'art. 28, par. 3, lett. a), GDPR.

3.1 Hosting server

Data Felix mette a disposizione del Committente server fisici dedicati o server virtuali di sua proprietà, ospitati nel proprio data center, sui quali il Committente installa ed esegue i propri sistemi e applicativi. Il servizio può essere erogato, secondo quanto previsto dal Contratto, in modalità:

non gestita (unmanaged): Data Felix gestisce hardware, virtualizzazione, rete di data center, alimentazione e sicurezza fisica; il Committente amministra in via esclusiva sistemi operativi, applicativi, basi di dati e utenze;

gestita (managed): Data Felix gestisce inoltre, nei limiti indicati nel Contratto, sistemi operativi, aggiornamenti di sicurezza, monitoraggio, backup e le ulteriori componenti eventualmente previste dal Contratto (quali basi di dati, middleware, firewall logico).

Le operazioni di trattamento consistono nella conservazione dei Dati Rilevanti sui supporti di Data Felix, nelle eventuali copie di backup, negli accessi tecnici strettamente necessari a manutenzione e assistenza e nella cancellazione dei dati e nella distruzione dei supporti a fine ciclo.

3.2 Cloud

Data Felix eroga risorse di calcolo, storage e rete su piattaforma virtualizzata condivisa (multi-tenant), attivabili in modo elastico, eventualmente corredate dai servizi accessori previsti dal Contratto (quali backup, disaster recovery, storage di oggetti e servizi gestiti). Le operazioni di trattamento consistono nella conservazione e replica dei Dati Rilevanti sui nodi e sui siti indicati nella Scheda Tecnica, nel backup e ripristino, nella gestione della piattaforma e nella cancellazione sicura. Nel modello a responsabilità condivisa, Data Felix risponde della sicurezza della piattaforma e il Committente della configurazione e della sicurezza delle proprie istanze, salvo i servizi gestiti espressamente affidati a Data Felix dal Contratto. L'eventuale ricorso a infrastrutture cloud di terzi è consentito solo nel rispetto dell'art. 9 e deve risultare dall'elenco di cui all'art. 9.1.

3.3 Colocation

Data Felix ospita apparati di proprietà del Committente in spazi dedicati (rack, porzioni di rack o cage), fornendo alimentazione, condizionamento, connettività fino al punto di consegna, sicurezza fisica e controllo degli accessi; il Committente mantiene la gestione logica esclusiva dei propri apparati. Il servizio può comprendere, secondo quanto previsto dal Contratto:

solo spazio e servizi infrastrutturali;

servizi accessori di remote hands (riavvio, sostituzione di componenti o dischi, collegamento di console, verifiche visive) e/o di ritiro e distruzione dei supporti.

Nel servizio di colocation Data Felix non accede logicamente ai Dati Rilevanti e il trattamento si limita alla custodia fisica dei supporti che li contengono e agli interventi accessori richiesti. Le Parti convengono, in via cautelativa, che l'Accordo si applichi anche a tale servizio in quanto compatibile e, in particolare, con riguardo alla sicurezza fisica (art. 6), alle violazioni di dati (art. 8), alla restituzione e distruzione dei supporti (art. 16). Data Felix non si collega agli apparati del Committente, né ne estrae o copia supporti, se non su richiesta scritta del Committente relativa al singolo intervento; ogni intervento è registrato con data, orario, operatore e attività svolta.

3.4 Ripartizione delle responsabilità

Salvo quanto diversamente previsto dal Contratto e dalla Scheda Tecnica: (i) Data Felix risponde, per tutti i Servizi, della sicurezza fisica e ambientale del data center, della rete di data center fino al punto di consegna e degli interventi fisici; (ii) nell'hosting e nel cloud, Data Felix risponde altresì dell'hardware, della piattaforma di virtualizzazione, dei propri sistemi di storage e di backup e delle componenti espressamente affidate nei servizi gestiti, sulle quali svolge le funzioni di amministrazione di sistema di cui all'art. 13.2; (iii) il Committente risponde dei sistemi operativi, degli applicativi, delle basi di dati, delle utenze e dei dati che gestisce direttamente e, nella colocation, dei propri apparati e della loro gestione logica.

3.5 Dettagli del trattamento

Ai sensi dell'art. 28, par. 3, GDPR: l'oggetto e la natura del trattamento sono quelli descritti per ciascun Servizio agli artt. 3.1, 3.2 e 3.3; la finalità è esclusivamente l'esecuzione dei Servizi; la durata è quella prevista dall'art. 15. I tipi di dati personali e le categorie di interessati sono quelli che il Committente sceglie di trattare mediante i Servizi, di norma non conosciuti da Data Felix, e possono comprendere dati comuni relativi a clienti, dipendenti e collaboratori, fornitori e utenti dei servizi del Committente nonché, ove comunicato ai sensi dell'art. 4.3, categorie particolari di dati o dati relativi a condanne penali e reati. Nell'Ipotesi B, i Titolari Finali sono i clienti del Committente per conto dei quali questi tratta i Dati Rilevanti mediante i Servizi.

4. ISTRUZIONI E OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

4.1 Il Committente determina finalità e mezzi essenziali del trattamento dei Dati Rilevanti (nell'Ipotesi B, in conformità alle istruzioni dei Titolari Finali) e garantisce, sotto la propria esclusiva responsabilità, che il trattamento avvenga in conformità alla Normativa Privacy, con particolare riferimento all'esistenza di una base giuridica ai sensi degli artt. 6, 9 e 10 GDPR, al rispetto dei principi dell'art. 5 GDPR e agli obblighi di informativa verso gli interessati.

4.2 Costituiscono istruzioni documentate l'Accordo, il Contratto, la Scheda Tecnica e le ulteriori istruzioni impartite per iscritto dai referenti indicati nel Contratto. Le istruzioni che comportino attività non previste dal Contratto sono concordate tra le Parti anche sotto il profilo economico.

4.3 Poiché nei Servizi Data Felix non conosce di norma il contenuto dei dati caricati dal Committente, questi informa Data Felix per iscritto qualora i Dati Rilevanti comprendano categorie particolari di dati (art. 9 GDPR) o dati relativi a condanne penali e reati (art. 10 GDPR), affinché le misure di sicurezza possano essere calibrate sul rischio.

4.4 Il Committente attua le misure di sicurezza che l'art. 3.4 e la Scheda Tecnica pongono a suo carico e designa i propri amministratori di sistema per i sistemi dei quali conserva la gestione.

5. OBBLIGHI DI DATA FELIX

Data Felix si obbliga a:

- a) trattare i Dati Rilevanti soltanto su istruzione documentata del Committente, anche in caso di trasferimento verso Paesi terzi, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetta; in tal caso ne informa il Committente prima del trattamento, salvo che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico (art. 28, par. 3, lett. a), GDPR);
- b) informare immediatamente il Committente qualora, a suo parere, un'istruzione violi la Normativa Privacy, anche in ragione di norme o decisioni vincolanti sopravvenute;
- c) non utilizzare i Dati Rilevanti per finalità proprie o comunque diverse dall'esecuzione dei Servizi – ivi incluse finalità di analisi commerciale, profilazione, sviluppo o addestramento di sistemi di intelligenza artificiale – e non comunicarli a terzi né diffonderli, salvo quanto previsto dall'art. 9 o da obblighi di legge;

- d) non accedere al contenuto dei Dati Rilevanti se non nella misura strettamente necessaria all'esecuzione dei Servizi o richiesta dal Committente;
- e) garantire che le persone autorizzate al trattamento si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza e ricevano istruzioni e formazione adeguate (artt. 28, par. 3, lett. b), e 29 GDPR; art. 2-quaterdecies D.Lgs. 196/2003);
- f) adottare le misure tecniche e organizzative richieste dall'art. 32 GDPR, secondo quanto previsto dall'art. 6 e dalla Scheda Tecnica;
- g) assistere il Committente, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione di Data Felix, nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32–36 GDPR, fornendo in particolare le informazioni sull'infrastruttura necessarie alla valutazione d'impatto e all'eventuale consultazione preventiva;
- h) tenere il registro delle categorie di attività di trattamento svolte per conto del Committente ai sensi dell'art. 30, par. 2, GDPR, e metterlo a disposizione del Committente e dell'autorità di controllo su richiesta;
- i) mettere a disposizione del Committente tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi dell'art. 28 GDPR e consentire le attività di verifica di cui all'art. 11;

6. SICUREZZA DEL TRATTAMENTO

6.1 Tenuto conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà degli interessati, Data Felix adotta le misure tecniche e organizzative descritte nella Scheda Tecnica, che comprendono almeno: sicurezza fisica e ambientale del data center, con controllo e registrazione degli accessi; segregazione logica degli ambienti dei diversi clienti; accessi amministrativi nominativi, con autenticazione a più fattori e registrazione conforme al Provvedimento AdS; backup e continuità operativa; gestione delle vulnerabilità e degli incidenti; cancellazione sicura e distruzione certificata dei supporti.

6.2 Data Felix rende disponibili al Committente, su richiesta, le certificazioni e le attestazioni in materia di sicurezza delle informazioni e di protezione dei dati in corso di validità (quali, ove possedute, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27017, ISO/IEC 27018 e ISO/IEC 27701) e lo informa di ogni sospensione, revoca o mancato rinnovo delle stesse.

6.3 Data Felix può aggiornare le misure descritte nella Scheda Tecnica in funzione dell'evoluzione tecnologica, purché il livello complessivo di sicurezza non risulti ridotto; le modifiche sostanziali sono comunicate per iscritto al Committente.

7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

7.1 Data Felix assiste il Committente con misure tecniche e organizzative adeguate, per quanto possibile e tenuto conto della natura del trattamento, nel dare seguito alle richieste di esercizio dei diritti di cui al Capo III del GDPR. Nei Servizi di hosting e cloud tale assistenza consiste di regola nel mettere a disposizione strumenti e interventi tecnici (ad esempio ripristino, estrazione o cancellazione di dati da copie di backup gestite da Data Felix), essendo la gestione dei contenuti riservata al Committente.

7.2 Qualora riceva direttamente una richiesta da parte di un interessato, Data Felix non vi dà seguito e la trasmette al Committente senza ingiustificato ritardo e comunque entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione.

8. VIOLAZIONI DI DATI PERSONALI

8.1 Data Felix adotta procedure idonee a rilevare e gestire le violazioni della sicurezza che comportino accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai Dati Rilevanti ("**Violazione**").

8.2 Data Felix notifica al Committente ogni Violazione senza ingiustificato ritardo e comunque entro 24 ore dal momento in cui ne è venuta a conoscenza, fornendo, nella misura disponibile, le informazioni di cui all'art. 33, par. 3, GDPR: natura della Violazione, categorie e numero approssimativo di interessati e di registrazioni coinvolti, probabili conseguenze, misure adottate o proposte. Le informazioni non immediatamente disponibili sono fornite successivamente, in fasi, senza ulteriore ingiustificato ritardo.

8.3 Data Felix informa altresì il Committente di ogni ulteriore evento o circostanza da cui possa derivare un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati, collabora alle attività di contenimento e alle eventuali comunicazioni al Garante e agli interessati ai sensi degli artt. 33 e 34 GDPR, e documenta le Violazioni in un proprio registro. Data Felix non effettua comunicazioni al Garante o agli interessati in nome del Committente senza sua preventiva istruzione scritta.

8.4 Coordinamento con la disciplina NIS2. Ove Data Felix rientri nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 138/2024 quale fornitore di servizi di data center o di cloud computing, le notifiche di incidente significativo al CSIRT Italia previste dall'art. 25 del medesimo decreto costituiscono obblighi propri di Data Felix, distinti e non sostitutivi della notifica al Committente di cui all'art. 8.2. Data Felix informa il Committente degli incidenti significativi che possano ripercuotersi negativamente sulla fornitura dei Servizi e, su richiesta, fornisce le informazioni ragionevolmente necessarie alla gestione della sicurezza della catena di approvvigionamento del Committente.

9. ULTERIORI SUB-RESPONSABILI

9.1 Il Committente concede a Data Felix un'autorizzazione scritta generale a ricorrere a Ulteriori Sub-responsabili ai sensi dell'art. 28, par. 2, GDPR. L'elenco degli Ulteriori Sub-responsabili è disponibile presso Data Felix, è mantenuto costantemente aggiornato ed è messo a disposizione del Committente su richiesta.

9.2 Data Felix informa per iscritto il Committente di ogni prevista aggiunta o sostituzione con un preavviso di almeno 15 giorni. Il Committente può opporsi entro 5 giorni dalla comunicazione per motivate ragioni attinenti alla protezione dei Dati Rilevanti; in tal caso Data Felix non consente alcun trattamento da parte del soggetto contestato e le Parti ricercano in buona fede una soluzione alternativa. In mancanza di soluzione, il Committente può recedere dal solo Servizio interessato senza penali. Nell'Ipotesi B il Committente inoltra la comunicazione ai Titolari Finali in tempo utile per consentire l'eventuale opposizione.

9.3 Data Felix, previa documentata due diligence, vincola ciascun Ulteriore Sub-responsabile mediante contratto scritto agli stessi obblighi in materia di protezione dei dati previsti dall'Accordo, in particolare quanto a garanzie sufficienti di misure tecniche e organizzative adeguate. Ai sensi dell'art. 28, par. 4, GDPR, Data Felix conserva nei confronti del Committente l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi degli Ulteriori Sub-responsabili.

10. TRASFERIMENTI DI DATI VERSO PAESI TERZI

10.1 I Dati Rilevanti sono trattati nei data center indicati nella Scheda Tecnica, all'interno dello Spazio Economico Europeo. Data Felix non trasferisce né rende accessibili i Dati Rilevanti al di fuori dello SEE – ivi incluso l'accesso da remoto per finalità di assistenza da parte di personale o fornitori stabiliti in Paesi terzi – senza la preventiva autorizzazione scritta del Committente.

10.2 Ogni trasferimento autorizzato avviene nel rispetto del Capo V del GDPR, sulla base di una decisione di adeguatezza (incluso l'EU-U.S. Data Privacy Framework per gli importatori certificati)

o delle clausole contrattuali tipo adottate con Decisione di esecuzione (UE) 2021/914, corredate da una valutazione d'impatto del trasferimento conforme alle Raccomandazioni EDPB 01/2020, necessaria in ogni caso quando il trasferimento riguardi categorie particolari di dati, e dalle eventuali misure supplementari che ne risultino.

11. VERIFICHE E ISPEZIONI

11.1 Data Felix consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Committente o da un revisore indipendente da questi incaricato e vincolato alla riservatezza (art. 28, par. 3, lett. h), GDPR). Le modalità sono concordate tra le Parti, con un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi, in orario lavorativo e in modo da non compromettere la sicurezza del data center né la riservatezza dei dati degli altri clienti; l'accesso alle aree condivise del data center avviene con accompagnamento del personale di Data Felix.

11.2 In prima istanza Data Felix può soddisfare la richiesta mettendo a disposizione certificazioni in corso di validità, rapporti di audit di terze parti o risposte documentate a questionari, fermo il diritto del Committente di procedere a verifica diretta ove tali elementi non siano sufficienti. Ciascuna Parte sostiene i propri costi, salvo che la verifica accerti inadempimenti rilevanti di Data Felix. Nell'Ipotesi B i Titolari Finali esercitano i propri diritti di verifica per il tramite del Committente.

12. COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI

12.1 Data Felix informa per iscritto il Committente, salvo divieti di legge, di ogni richiesta, indagine o ispezione del Garante o di altra autorità relativa ai Dati Rilevanti, fornendo la documentazione rilevante.

12.2 Data Felix fornisce al Committente, su richiesta, l'opportuna collaborazione ai fini di un'adeguata difesa in procedimenti dinanzi al Garante, ad altra autorità di controllo o all'autorità giudiziaria, consentendo la consultazione, la copia e l'esibizione di elementi documentali e probatori relativi ai trattamenti dei Dati Rilevanti.

13. AMMINISTRATORI DI SISTEMA

13.1 Amministratori dell'infrastruttura di Data Felix (sempre applicabile)

Per i sistemi della propria infrastruttura utilizzati per l'erogazione dei Servizi (a titolo esemplificativo: hypervisor e piattaforma di virtualizzazione, sistemi di storage e di backup, rete di data center, apparati di sicurezza, sistemi di controllo degli accessi fisici), Data Felix designa quali AdS i propri addetti, in conformità al Provvedimento AdS, e ne risponde integralmente. Tali sistemi restano nella gestione esclusiva di Data Felix.

13.2 Funzioni di amministrazione di sistema affidate in outsourcing (ove previste dai Servizi)

Qualora, secondo l'art. 3.4 e la Scheda Tecnica, Data Felix svolga funzioni di amministrazione su sistemi del Committente o a questi dedicati (a titolo esemplificativo: sistemi operativi e basi di dati nell'hosting gestito, servizi gestiti in cloud, interventi di remote hands con accesso alla console degli apparati in colocation), il Committente affida a Data Felix tali funzioni in outsourcing ai sensi del par. 2, lett. d), del Provvedimento AdS. Data Felix si impegna a:

- a) designare individualmente quali AdS esclusivamente persone fisiche previamente valutate per esperienza, capacità e affidabilità, con atto scritto che elenchi analiticamente gli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato (par. 4.1 e 4.2 del Provvedimento AdS);
- b) conservare direttamente e specificamente gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali AdS e le funzioni loro attribuite, trasmettendo al Committente in via riservata l'elenco nominativo degli AdS, con le relative funzioni e ambiti di operatività, entro 10 giorni

dall'attivazione del Servizio e a ogni variazione, anche al fine di consentire al Committente di renderne nota l'identità ai propri lavoratori ove i sistemi trattino dati che li riguardano (par. 4.3);

- c) registrare gli accessi logici (autenticazione informatica) degli AdS ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici del Committente, mediante registrazioni complete, inalterabili e verificabili nella loro integrità, conservate per un periodo non inferiore a sei mesi (par. 4.5), e metterle a disposizione del Committente su richiesta;
- d) verificare con cadenza almeno annuale l'operato degli AdS rispetto alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza previste, trasmettendone gli esiti al Committente, fermo il diritto di quest'ultimo di svolgere proprie verifiche (par. 4.4);
- e) verificare periodicamente la funzionalità dei sistemi di sicurezza dei sistemi amministrati;
- f) utilizzare, per gli accessi ai sistemi del Committente, credenziali individuali e non condivise, con autenticazione a più fattori ove tecnicamente possibile; le credenziali temporanee fornite dal Committente per singoli interventi sono disattivate al termine degli stessi.

13.3 Sistemi gestiti dal Committente

Data Felix non assume funzioni di amministrazione di sistema sui sistemi di cui il Committente conserva la gestione (in particolare sistemi operativi e applicativi nell'hosting non gestito, istanze cloud non gestite, apparati in colocation). Per tali sistemi il Committente designa i propri AdS e adempie direttamente al Provvedimento AdS.

14. RESPONSABILITÀ

Ciascuna Parte risponde dei danni cagionati dalla violazione degli obblighi a essa imputabili ai sensi dell'Accordo e della Normativa Privacy, secondo quanto previsto dall'art. 82 GDPR. Data Felix risponde in particolare per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto agli obblighi specificamente diretti ai responsabili o ha agito in modo difforme o contrario alle istruzioni legittime del Committente. Nessuna disposizione del Contratto limita la responsabilità delle Parti nei confronti degli interessati.

15. DURATA

L'Accordo resta efficace per l'intera durata di erogazione dei Servizi e, in ogni caso, fino alla completa esecuzione degli obblighi di cui all'art. 16. Gli obblighi di riservatezza sopravvivono alla cessazione dell'Accordo.

16. RESTITUZIONE E CANCELLAZIONE DEI DATI

16.1 Alla cessazione, per qualsiasi causa, dei Servizi, Data Felix, a scelta del Committente comunicata per iscritto (art. 28, par. 3, lett. g), GDPR):

- a) per hosting e cloud, mette a disposizione del Committente, per un periodo di 30 giorni, gli strumenti o il supporto necessari all'esportazione o alla migrazione dei Dati Rilevanti in formato di uso comune, e successivamente li cancella; ovvero li cancella direttamente;
- b) per la colocation, riconsegna al Committente gli apparati e i supporti di sua proprietà; i supporti affidati a Data Felix per la distruzione sono distrutti con rilascio di certificato di distruzione.

16.2 Le copie residue, incluse quelle di backup, sono cancellate entro 30 giorni o al completamento del ciclo di rotazione dei backup, se successivo, salvo che la conservazione sia richiesta dal diritto dell'Unione o dello Stato membro. La cancellazione avviene con metodi idonei a impedire il recupero dei dati (ad esempio secondo NIST SP 800-88) e i supporti dismessi sono distrutti in modo sicuro. Data Felix rilascia al Committente attestazione scritta dell'avvenuta cancellazione o distruzione.

16.3 Nel corso del rapporto, la cancellazione dei Dati Rilevanti avviene solo su istruzione scritta del Committente o per accordo tra le Parti, fermo restando che il Committente può cancellare autonomamente i dati nei sistemi di cui conserva la gestione.

17. DISPOSIZIONI FINALI

17.1 L'Accordo può essere modificato solo per iscritto e con il consenso di entrambe le Parti, salvo gli aggiornamenti delle misure di sicurezza, dell'elenco degli Ulteriori Sub-responsabili e dell'elenco degli AdS effettuati da Data Felix secondo le procedure degli artt. 6.3, 9.2 e 13.2. L'Accordo sostituisce ogni precedente atto di nomina tra le Parti relativo ai Servizi.

17.2 L'Accordo è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia è competente il foro indicato nel Contratto.

17.3 L'Accordo è identificato dalla versione e dalla data riportate in intestazione ed è reso disponibile sul sito internet di Data Felix. Esso costituisce parte integrante del Contratto, che ne richiama la versione applicabile, e si applica a tutti i Servizi da esso previsti; con la sottoscrizione del Contratto il Committente dichiara di averne preso visione e di accettarlo, senza necessità di separata sottoscrizione dell'Accordo. Data Felix conserva le versioni precedenti dell'Accordo e le rende disponibili su richiesta.